



IL TRIBUNALE FEDERALE

Il Tribunale composto da

Presidente	avv. Antonio Feleppa
Giudice	avv. Francesco Lanocita
Giudice	avv. Arianna De Luca

ha emesso la seguente

SENTENZA

nei confronti del sig. EMINENTI Manolo (MNL459), incolpato di avere tenuto, nella sua qualità di arbitro capo, in occasione del V incontro del torneo di serie A femminile svoltosi a Salsomaggiore dal 22 al 25 settembre 2022, nei confronti della giocatrice GENTILI Luigina un comportamento scorretto ed offensivo consistito nell'essersi rifiutato o, comunque, ritardato di tradurre in italiano la Convention Card, così come previsto dal regolamento dei campionati italiani e ciò nonostante la Gentili affermasse di non conoscere la lingua inglese, non osservando dunque i doveri di arbitro presumendo la conoscenza della lingua inglese della giocatrice, peraltro irrilevante stante la previsione normativa sull'uso della lingua italiana, altresì manifestando, sia pure implicitamente, il proprio dissenso nei confronti di una norma F.I.G.B., violando così gli art. 7, 15 e 48 dello Statuto FIGB in forza dei quali tutti gli affiliati sono tenuti ad osservare il Codice della Giustizia Sportiva e i Regolamenti FIGB, nonché imponendo agli affiliati medesimi l'osservanza e il rispetto dei principi di lealtà e probità nei riguardi della FIGB.

Esaurita la discussione camerale, il Tribunale Federale si è riunito in Camera di Consiglio ed ha emesso la seguente sentenza:

Considerato in

DIRITTO

La questione oggetto del presente giudizio, impone una preliminare ed attenta ricognizione della competenza degli organi di giustizia federale, in ordine alle violazioni eventualmente poste in essere da un arbitro nell'esercizio delle sue funzioni.

All'interno della FIGB gli arbitri esercitano la loro funzione in assoluta autonomia, pur essendo essi tutti tesserati della Federazione; il loro comportamento, però, è disciplinato dal Regolamento Arbitrale ed essi sono indipendenti, nell'esercizio delle loro funzioni, dalla Federazione stessa. Ai sensi dell'art. 9 del regolamento arbitri, infatti, per eventuali infrazioni o inadempienze, essi sono giudicati dalla Commissione di Disciplina.

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

✉ Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano

☎ +39 02 7000333

📠 +39 02 70001398

✉ figb@federbridge.it

🌐 www.federbridge.it

C.F./P.IVA 03543040152





Non vi è dubbio, per questo Tribunale, che gli addebiti mossi al Sig. Eminent Manolo attengano al suo status di arbitro e non di tesserato e che la competenza a conoscerne sia unicamente della Commissione di Disciplina Arbitrale.

L'argomentazione di diritto appena esposta è assorbente.

Per mero tuziorismo è il caso di accennare ad una ulteriore - ma insuperabile - questione giuridica sottesa al caso che ci occupa, ovvero il divieto del ne bis in idem.

Il brocardo latino ne bis in idem (letteralmente non due volte per la stessa cosa) esprime un principio di civiltà che garantisce che non possa esserci, per uno stesso fatto, un nuovo procedimento nei confronti di un soggetto – prosciolto o condannato – già giudicato in via definitiva.

Orbene, in forza di tale invalicabile principio, vincolante anche per la giustizia sportiva, il Sig. Eminent Manolo è già stato giudicato per i medesimi fatti dalla Commissione Arbitrale e non può pertanto essere sottoposto al giudizio di questo Tribunale.

PQM

Il Tribunale Federale

Letti gli atti,

esaminate le richieste delle parti,

così decide

- Dichiarà inammissibile l'azione proposta nei confronti del sig. EMINENTI Manolo (MNL459), per difetto di giurisdizione del Tribunale Federale.
- Ordina la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet della FIGB e manda alla segreteria della Giustizia Sportiva perché provveda alla immediata comunicazione alle parti e per ogni ulteriore adempimento necessario.

Così deciso in Novara, addì 17 marzo 2022

Il Tribunale Federale

Il Presidente Avv. Antonio Feleppa

Firmato digitalmente

Il Giudice estensore Avv. Arianna De Luca

Firmato digitalmente

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

